



FEDERAZIONE ORDINI FARMACISTI ITALIANI

Di Rob

01 DIC. 2022

PROT. N.

DEL

2022-00012878 / A.G.
01/12/2022

FEDERAZIONE ORDINI FARMACISTI ITALIANI

IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DELLE AREE DELLA FEDERAZIONE ORDINI FARMACISTI ITALIANI PER IL TRIENNIO 2023-2025

Il giorno 28 ottobre 2022 si sono riunite, presso la sede della Federazione Ordini Farmacisti Italiani sita in via Palestro 75 le delegazioni dell'Amministrazione e dell'organizzazione sindacale rappresentativa del personale non dirigente, debitamente convocate.

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 "Norme generali sull'ordinamento alla dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento interno e di organizzazione della Federazione Ordini Farmacisti Italiani approvato dal Consiglio Nazionale con deliberazione del 24 giugno 2004 e modificato con deliberazioni del 16 dicembre 2004, del 19 dicembre 2006, del 14 dicembre 2007, del 19 novembre 2008, del 10 aprile 2015 e del 26 aprile 2022);

VISTA la legge 30 ottobre 2013, n.125 di conversione del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni;

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro – Comparto Funzioni Centrali per il periodo 2019/2021 sottoscritto in data 9 maggio 2022;

VISTO il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della Funzione Pubblica 22 luglio 2022 "Definizione di linee di indirizzo per l'individuazione dei nuovi fabbisogni professionali da parte delle amministrazioni pubbliche pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 215 del 14 settembre 2022;



FEDERAZIONE ORDINI FARMACISTI ITALIANI

VISTA la Circolare 11 ottobre 2022, n.2 del Dipartimento della Funzione Pubblica Indicazioni operative in materia di Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, per quanto attiene alle Indicazioni in materia di efficientamento energetico e strumenti incentivanti;

PRESO ATTO della certificazione sulla compatibilità finanziaria ex articolo 8, comma 6 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro – Comparto Funzioni Centrali per il periodo 2019 - 2021 sottoscritto in data 9 maggio 2022, espressa con nota prot.20220000020/DG in data 27 ottobre 2022 dal Collegio dei Revisori;

CONSIDERATO che ad oggi, sul capitolo 1.2.6 "*Fondo trattamenti accessori del personale*" del bilancio di previsione per l'anno 2023 è prevista una somma pari a euro 322.206,48, di cui disponibile per la contrattazione integrativa euro 273.539,10;

CONSIDERATO che ad oggi, sul capitolo 1.2.13 "*Fondo lavoro straordinario*" del bilancio di previsione per l'anno 2023 è prevista una somma pari a euro 33.000;

LE PARTI CONVENGONO

di sottoscrivere l'allegata ipotesi di contratto collettivo integrativo delle aree della Federazione Ordini Farmacisti Italiani per il triennio 2023-2025 come segue:

Articolo 1

Campo di applicazione, efficacia e durata

1. Il presente contratto integrativo si applica al personale non dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato in servizio presso la Federazione Ordini Farmacisti Italiani.
2. Il presente contratto concerne il periodo temporale tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2025 e per quanto concerne i criteri di utilizzo del fondo, il solo anno 2023.
3. Il presente contratto sostituisce integralmente i contratti integrativi di ente per il personale non dirigente per il periodo 2021 sottoscritto in data 26 maggio 2021 e per il periodo 2021 – 2022 sottoscritto in data 22 luglio 2021.



FEDERAZIONE ORDINI FARMACISTI ITALIANI

4. Per quanto attiene ai criteri di utilizzo del fondo si precisa che essi costituiscono oggetto di revisione per ciascun esercizio finanziario del triennio indicato.

Articolo 2 **Relazioni sindacali**

1. Il sistema delle relazioni sindacali è quello previsto dal CCNL 2019-2021.

Articolo 3 **Famiglie professionali**

1. All'interno della Federazione Ordini Farmacisti Italiani sono individuati i seguenti ambiti di competenza professionali:
 - *Coordinamento Direzioni, Affari Giuridici, Relazioni Istituzionali e Supporto Ordini* comprende le competenze professionali necessarie ad assicurare il supporto agli Organi federali nella definizione delle strategie e delle politiche della Federazione e l'organizzazione, il coordinamento e il controllo degli uffici dirigenziali; a mantenere le relazioni istituzionali della Federazione in ambito nazionale, comunitario e internazionale, curare l'attività di monitoraggio legislativo, parlamentare e giurisprudenziale, predisporre quesiti e pareri relativamente alla materia ordinistica e professionale, curare le attività di istruttoria di verifica di legittimità delle delibere degli Ordini soggette all'approvazione del Comitato Centrale e/o del Consiglio Nazionale, e dei procedimenti disciplinari di cui all'art. 8, comma 16, lettera b), del D.Lgs. C.P.S. n. 233/1946; assicurare l'attività di supporto, assistenza e consulenza agli Ordini in materia di adempimenti normativi relativi alla gestione amministrativa ed economica degli Ordini; assicurare l'attività di assistenza/consulenza agli Ordini in materia normativa farmaceutica e professionale.
 - *Amministrazione, Personale, Organizzazione e Bilancio* comprende le competenze professionali necessarie per curare i settori di attività relativi all'amministrazione e alla contabilità; per fornire supporto al Direttore generale nella predisposizione dei bilanci dell'Ente; per gestire l'Ufficio archivio e protocollo generale; per curare le procedure per l'acquisizione di beni, servizi e forniture; per gestire gli aspetti amministrativo-contabili riferiti al personale.



FEDERAZIONE ORDINI FARMACISTI ITALIANI

2. Dall'incrocio, tra gli ambiti di competenza professionale sopraelencati e le aree dell'ordinamento professionale previsto dal CCNL 2019-2021, derivano le famiglie professionali di cui all'allegato 1.
3. Le competenze professionali richieste per ciascuna famiglia professionale sono individuate come specifico nell'allegato 2.
4. L'assegnazione di ciascun lavoratore alle nuove famiglie professionali è effettuata in prima applicazione, con riferimento al personale in servizio dalla data del 31 ottobre 2022, sulla base della tabella di corrispondenze di cui all'allegato 3.

Articolo 4 **Flessibilità oraria**

1. Nell'ottica della conciliazione tra esigenze di vita ed esigenze di lavoro è consentito posticipare l'orario di entrata fino ad un massimo di 60 minuti, rispetto all'inizio dell'orario di servizio e, previa comunicazione al proprio dirigente, anticipare l'orario di uscita fino ad un massimo di 45 minuti, rispetto al termine dell'orario giornaliero. Resta fermo ai sensi dell'articolo 26, comma 3 del CCNL 2016-2018, l'obbligo di completare il debito orario mensile nell'arco del mese successivo a quello di riferimento.

Articolo 5 **Articolazione orario di servizio**

1. L'orario ordinario di lavoro è di 36 ore settimanali ed è articolato su cinque giorni, fatte salve le esigenze di servizio.
2. Al fine dell'armonizzazione dello svolgimento dei servizi, le articolazioni dell'orario di lavoro sono determinate dalla Federazione nel rispetto della vigente disciplina, tenendo conto dei seguenti criteri:
 - ottimizzazione dell'impiego delle risorse umane;
 - miglioramento della qualità delle prestazioni;
 - miglioramento dei rapporti funzionali con gli altri Ordini.
3. Per l'attuazione di quanto precedentemente esposto, la tipologia di orario può essere articolata nel seguente modo:
 - orario articolato su cinque giorni;
 - orario flessibile: si realizza con la previsione di fasce temporali entro le quali sono consentiti l'inizio ed il termine della prestazione lavorativa giornaliera:
 - ore 8,00 con flessibilità oraria di cui all'articolo 4;
 - ore 10,30 mantenendo comunque il profilo orario "corto" e "lungo", assegnato a ciascun dipendente, previo coordinamento di norma su base mensile